

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 223

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini,
Casini, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 7 settembre 2023

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER LA LOTTA ALLA DROGA

Art. 1
(Finalità)

1. È istituita la Giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente in una data da definire, in corrispondenza dell'anno scolastico, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.

2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, favorisce in particolare:

- a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;
- b) l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alla possibilità di intervento.

Art. 2
(Iniziativa di sensibilizzazione)

1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, la Giunta regionale promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

2. Per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta regionale:

- a) si avvale degli enti del Servizio sanitario regionale;
- b) collabora con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore;
- c) promuove iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
- d) promuove, in prossimità della data stabilita, attività di informazione sui principali strumenti di social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie;
- e) organizza, in prossimità della data stabilita, un'iniziativa ove, su base volontaria e per coloro che ne facciano richiesta, si possa procedere, mediante la collaborazione degli enti del Servi-

zio sanitario regionale per l'esecuzione e il conseguente trattamento dei dati personali, all'effettuazione di test antidroga per:

- 1) Presidente della Regione, Consiglieri regionali e Assessori regionali;
 - 2) Presidente della Provincia e Consiglieri provinciali;
 - 3) Sindaci, Consiglieri comunali e Assessori comunali;
- f) coinvolge i Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) e le comunità terapeutiche anche al fine di far conoscere alla cittadinanza le possibilità terapeutico-riabilitative presenti sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere. Stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione dell'iniziativa di cui alla lettera e) del comma 2, avendo cura di assicurare l'effettiva volontarietà e libertà nella partecipazione all'iniziativa medesima, anche a tutela di coloro che non intendano aderirvi.

4. I costi per l'esecuzione dei test antidroga di cui alla lettera e) del comma 2, per i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera e) del comma 2, e che ne facciano richiesta, rimangono a carico dei soggetti medesimi, senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta la prima deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, con

la quale individua la data di celebrazione della
Giornata per l'anno scolastico in corso.